

N.. 9030/2010 R.Gen.Aff.Cont.

Cron. _____

Rep. _____

Sent. n. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

8 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Marcello _____ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9030/2010 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 08/10/2020 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c. e vertente

TRA

GIUSEPPE, c.f.: _____ e

LOREDANA, c.f.: _____, in proprio e nella qualità di genitori titolari della responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore **MICHELE**, c.f.:

rappresentati e difesi

dall'avv. **Vincenzo Liguori** in virtù di procura in atti e presso il cui studio in Napoli al Centro Direzionale Is. F4 elett.te sono dom.ti.

- ATTORI

E

ADRIANA, c.f.: _____, rapp.ta e difesa dall'Avv.

SALVATORE, c.f.: _____, in virtù di procura in atti e presso il cui studio elettivamente domicilia.

- CONVENUTA



E

CASA DI CURA, c.f.: , in persona del
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio , c.f.:
, in virtù di procura in atti e presso il cui studio elettivamente
domicilia in Napoli alla via

- CONVENUTA

E

“ **INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY**”, già , con
sede in Milano alla Via in persona del legale rappresentante p.t. dott.
Pierfranco rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce alla
copia notificata dell'atto di citazione, dall'Avv. Massimo
presso il cui studio elettivamente domicilia, ai fini della presente procedura, in Napoli alla
Via

- CHIAMATA IN CAUSA

E

S.p.A. (già **S.p.A.**), , in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Francesco , presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli AL Viale

- CHIAMATA IN CAUSA

E

L'ISTITUTO NAZIONALE, C.F.
, in persona del legale rappresentante pro tempore -
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto giusta procura
generale alle liti per atto notar
, entrambi elettivamente dom.ti presso lo studio dell'Avv.to Flavia
Napoli alla via

- CHIAMATA IN CAUSA

E



INSURANCE (EUROPE) LTD, che hanno sottoscritto il rischio di cui alla polizza _____ in persona del rappresentante dr. Piero _____
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia _____ e dall'Avv.to Ermanno _____
presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliati in
Napoli al _____

- CHIAMATA IN CAUSA

E

INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED, con sede in Regno Unito, _____, in persona del procuratore speciale Dott.ssa Maria _____ giusta procura a rogito Notaio _____
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia _____ e dall'Avv. Ottavia _____ in virtù di procura in atti.

INTERVENTORE VOLONTARIO

Oggetto: responsabilità professionale

Conclusioni: all'udienza del 08/10/2020 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In via preliminare deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n° 69.

1) Sulla responsabilità medica in generale.

Prima di passare all'esame della fattispecie oggetto di controversia, appare opportuno premettere che la presente controversia è **sottratta all'applicazione della Legge n.17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco)**, ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai



Le spese relative ad entrambe le ctu, come liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti Adriana e Casa di Cura che vanno condannate a rivalere le altre parti delle somme a tale titolo corrisposte in via anticipata ai nominati consulenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 8 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

1. **accoglie** nei limiti di cui in parte motiva **le domande proposte dagli attori** Giuseppe e Loredana, in proprio e nella qualità di genitori titolari della responsabilità genitoriale sul minore Michele nei confronti della convenuta Adriana e della Casa di Cura, in persona del l.r.p.t.; per l'effetto **condanna solidalmente le convenute** Adriana e la Casa di Cura, in persona del l.r.p.t.; a) al pagamento in favore di Michele dell'importo di **euro 758.592,00**, per il ristoro dei danni non patrimoniali, **oltre interessi e rivalutazione** come individuati in parte motiva; b) alla corresponsione in favore di Michele di una **rendita vitalizia** dell'importo **di euro 8.737,50 annui**, dalla data del compimento del 25esimo anno di età fino al raggiungimento dell'età pensionabile (65 anni), quale ristoro del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa; la predetta somma sarà aggiornata annualmente (in relazione alle determinazioni sul triplo della pensione sociale minima) e rivaluta annualmente, secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA); somma da versarsi in via anticipata all'inizio di ciascun anno; c) alla corresponsione (a ristoro dei danni patrimoniali futuri correlati all'assistenza), in favore di Giuseppe e Loredana in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Michele e, dalla maggiore età, direttamente a Michele, di una **rendita vitalizia** dell'importo di **euro 18.000,00 annui** per tutta la durata della vita del beneficiario, a far data dalla data della presente pronuncia, da versarsi in via anticipata all'inizio di ciascun anno; la predetta rendita deve essere rivalutata annualmente, secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA); d) a stipulare, a garanzia delle predette rendite (ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 2057 c.c., in merito alle



- cautele), una polizza sulla vita, a premio unico, a vita intera ed in forma di rendita a beneficio di Michele e) al pagamento in favore di Giuseppe dell'importo di euro 150.000,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come individuati in parte motiva; f) al pagamento in favore di Loredana dell'importo di euro 150.000,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come individuati in parte motiva; g) al pagamento in favore di Giuseppe dell'importo di euro 165.000,00 per danno patrimoniale, oltre accessori come individuati in parte motiva; h) al pagamento in favore di Loredana dell'importo di euro 165.000,00 per danno non patrimoniale, oltre accessori come individuati in parte motiva;
2. accoglie nei limiti di cui in parte motiva le domande proposte dall'intervenitrice in persona del l.r.p.t., nei confronti della convenuta Adriana e della Casa di Cura in persona del l.r.p.t.; per l'effetto condanna solidalmente le convenute Adriana e la Casa di Cura, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell', a titolo di rivalsa, della somma quantificata in euro 110.056,22, oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo;
 3. condanna solidalmente le convenute Adriana e la Casa di Cura in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 3.300,00 per spese (ivi comprese il rimborso delle spese di ctp) ed euro 55.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari;
 4. condanna solidalmente le convenute Adriana e la Casa di Cura, in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in euro 6.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari;
 5. pone le spese relative ad entrambe le ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti Adriana e Casa di Cura che vanno condannate solidalmente a rivalere le altre parti delle somme a tale titolo corrisposte in via anticipata ai nominati consulenti;